

# **Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)**

**Modifica del 22 novembre 2000**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>1</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

## **Capitolo 6: Disposizioni speciali**

*Art. 60b*

<sup>1</sup> Nei casi di cui all'articolo 86a capoverso 5 LPP, è riscosso un emolumento se la comunicazione di dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969<sup>2</sup> sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

<sup>2</sup> Per le pubblicazioni di cui all'articolo 86a capoverso 4 LPP è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

<sup>3</sup> L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.

*Titolo prima dell'art. 60c*

## **Capitolo 7: Disposizioni finali**

### **Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente**

*Art. 60c*            Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1987<sup>3</sup> sulle deroghe all'obbligo del segreto nella previdenza professionale e sull'obbligo d'informazione degli organi dell'AVS/AI è abrogata.

1    RS 831.441.1  
2    RS 172.041.0  
3    RU 1988 97

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 novembre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2403